

**APPENDICE 1 AL CAPITOLATO D'ONERI  
AMBITO DI APPLICAZIONE PER GLI APPALTI SPECIFICI**

**SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32  
DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

**ID 2910**

## INDICE

1	STORIA DEL DOCUMENTO .....	3
2	CATEGORIE MERCEOLOGICHE .....	3
3	OGGETTO DEGLI APPALTI SPECIFICI .....	3
4	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA) .....	4

## 1 STORIA DEL DOCUMENTO

Il presente documento, nel corso di validità del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche “SDAPA”) per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura, disciplina le modalità e le prestazioni che potranno essere richieste nell’ambito delle Categorie Merceologiche oggetto del Bando e potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni. Tali modifiche/integrazioni saranno riportate nella seguente tabella.

DATA PUBBLICAZIONE	VERSIONE	DESCRIZIONE	PARAGRAFI MODIFICATI/INTEGRATI/ELIMINATI
Agosto 2025	1.0	Prima Emissione	-

TABELLA 1 – STORIA DEL DOCUMENTO

## 2 CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Il presente SDAPA si compone delle seguenti Categorie merceologiche (di seguito anche solo “Categorie”):

CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Categoria merceologica n. 1 - Progettazione
Categoria merceologica n. 2 – Verifica della Progettazione
Categoria merceologica n. 3 – Direzione dei Lavori e dell’Esecuzione
Categoria merceologica n. 4 – Collaudo

TABELLA 2 – ELENCO CATEGORIE MERCEOLOGICHE

## 3 OGGETTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

Le Stazioni Appaltanti che intendono acquisire i Servizi di Ingegneria e Architettura (di seguito SIA) attraverso il presente SDAPA indicano un Appalto Specifico (di seguito, per brevità, anche “AS”) avente ad oggetto una o più Categorie Merceologiche secondo le modalità descritte nel Capitolato d’Oneri Istitutivo e tenendo conto di quanto riportato di seguito per ogni Categoria Merceologica.

I singoli AS dovranno essere affidati conformemente a quanto prescritto nel presente documento e nel Capitolato d’Oneri e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione Tecnica Progettuale che la Stazione Appaltante indicherà in fase di AS.

Si precisa che gli AS potranno ad avere ad oggetto l’affidamento di SIA relativi esclusivamente a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (ai sensi dell’art. 3 c. 1 lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), riguardanti pertanto edifici e manufatti esistenti in uso alle Pubbliche Amministrazioni (es. scuole, tribunali, uffici, ospedali, ...), con esclusione degli immobili di interesse storico/artistico concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004.

Si segnala, altresì, che, ove applicabile, ai sensi dell’art. 57, comma 2 del Codice e con il Piano di Azione Nazionale per il GPP, in conformità ai CAM per l’«affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi», adottati con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, pubblicati in G.U. n. 183 del 6 agosto

2022, le Amministrazioni - nei singoli Appalti Specifici – indicheranno i criteri ambientali minimi da applicare in funzione delle prestazioni oggetto degli affidamenti.

Si evidenzia, infine, che, come da Piano d'Azione Nazionale sul GPP, i CAM in oggetto sono in fase di revisione e pertanto in caso di aggiornamento o nuova pubblicazione, si applicheranno quelli vigenti al momento.

#### Incompatibilità per l'affidamento dei SIA

Per la pubblicazione degli AS, e della loro relativa suddivisione in lotti e indicazione dei vincoli di partecipazione/aggiudicazione, si dovrà tenere conto che:

- ai sensi dell'art. 42 c. 2 del D.lgs. 36/2023, l'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo;
- ai sensi dell'art. 116 c. 6 del D.lgs. 36/2023, le attività di collaudo non possono essere affidate a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

#### Determinazione delle basi d'asta

Per la determinazione delle basi d'asta degli AS, si dovrà fare riferimento alla TAVOLA Z-2 del DM 17/6/2016 (art. 1 allegato I.13 del Codice) dove sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni.

I corrispettivi così determinati sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di SIA, comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 del Codice;
- b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

## **4 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SIA)**

Nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, si riportano di seguito le principali prestazioni afferenti i SIA che la Stazione Appaltante potrà richiedere in Appalto Specifico, nell'ambito delle Categorie Merceologiche oggetto del presente SDAPA. L'elenco completo delle prestazioni afferenti ad ogni Categoria Merceologica che potranno essere oggetto di AS è indicato nella TAV. Z2 del DM 17/6/2016 (art. 1 allegato I.13 del Codice) nelle corrispondenti "fasi prestazionali". Si precisa che le attività relative alla Categoria 2 "Verifica della Progettazione", sono indicate nella TAV. Z2 del DM 17/6/2016 nella "fase prestazionale"

“Progettazione”.

❖ **CATEGORIA MERCEOLOGICA N. 1 - PROGETTAZIONE**

La Categoria Merceologica n. 1 - “Progettazione”, ha ad oggetto l’affidamento delle attività di cui all’art. 41 del Codice, in particolare il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Ai sensi dell’art. 41 comma 2 e 6 del Codice, il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- b) contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43;
- c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
- d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;
- f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
- g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.

Progetto esecutivo

Ai sensi dell’art. 41 commi 2 e 8 del Codice, il progetto esecutivo in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- b) è corredato del piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo;
- d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza.

L’allegato I.7 del Codice definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.

La stazione appaltante o l’ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso (art. 41 comma 5).

In alternativa a quanto sopra, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno da: a) relazione generale; b) computo metrico estimativo dell'opera; c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; d) piano di sicurezza e di coordinamento (art. 6, comma 8-bis dell'allegato I.7). L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 41 comma 5bis).

#### ❖ **CATEGORIA MERCEOLOGICA N. 2 – VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

La Categoria Merceologica n. 2 - “Verifica della Progettazione”, ha ad oggetto l'affidamento delle attività di cui all'art. 42 del Codice.

Ai sensi di quanto disposto dal suddetto articolo, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

Nella parte IV dell'allegato I.7 del Codice, sono riportate le modalità per l'espletamento delle attività di verifica, che gli enti appaltanti dovranno adeguare al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello potrà comunque essere semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera (art. 41 comma 2 allegato I.7).

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) Affidabilità
- a) completezza e adeguatezza
- b) leggibilità, coerenza e ripercorribilità
- c) compatibilità

Il dettaglio delle fasi e delle modalità relative alle attività di Verifica sono declinate nei seguenti articoli dell'allegato I.7 del Codice:

- Art. 39. Criteri generali della verifica
- Art. 40. Verifica della documentazione

#### ❖ **CATEGORIA MERCEOLOGICA N.3 – DIREZIONE DEI LAVORI E DELL'ESECUZIONE**

La Categoria Merceologica n. 3 - “Direzione dei Lavori dell'esecuzione”, ha ad oggetto l'affidamento delle attività di cui all'art. 114 del Codice.

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9 al Codice, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (art. 114 comma 4 del Codice). Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Le attività e gli obblighi del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono indicate nell'art.92 del D.lgs n.81 del 2008.

#### ❖ **CATEGORIA MERCEOLOGICA N. 4 - COLLAUDO**

La Categoria Merceologica n. 4 - "Collaudo", ha ad oggetto l'affidamento delle attività di cui all'art. 116 del Codice.

I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori, per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo sono disciplinati dall'allegato II.14 del Codice, che disciplina anche i casi nei quali il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione (art. 28 all.II.14).

##### Collaudo tecnico-amministrativo (art.13 all.II.14 del Codice)

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le eventuali procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal richiamato allegato.

Collaudo statico (art.30 all.II.14 del Codice)

Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti.

Il collaudo statico è effettuato per tutte le opere cui si applicano le vigenti norme tecniche per le costruzioni.

Il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d'opera, tranne casi particolari nei quali l'incarico sia affidato a struttura ultimata.

I contenuti, i termini e le modalità di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni (NTC, in particolare dal capitolo 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e dalla relativa circolare applicativa n. 7 del 21 gennaio 2019).

**Consip S.p.A.**

Avv. Marco Reggiani

*(Amministratore Delegato e Direttore Generale)*